

CHE COSA SI DEVE FARE PER RICHIEDERE ED OTTENERE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE ADEGUATE ALLE ESIGENZE DELLE PERSONE COLPITE DA PATOLOGIE E/O DA DISABILITÀ INVALIDANTI E DA NON AUTOSUFFICIENZA

Come da anni viene ripetuto su questa rivista, tutte le persone colpite da patologie e/o da disabilità invalidanti e da non autosufficienza hanno il pieno diritto alle prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie.

Infatti, ad esempio, il Pronto soccorso è obbligato ad accogliere immediatamente ed a fornire le indispensabili ed indifferibili cure alle sopra indicate persone, nonché a trasferirle nelle apposite strutture: reparti ospedalieri, case di cura, Rsa - Residenze sanitarie assistenziali, ecc. (1).

Al riguardo occorre tener presente, come base fondamentale per le istanze da presentare al settore pubblico, che i congiunti delle persone maggiorenni non autosufficienti (2) non hanno alcun obbligo giuridico di svolgere attività assegnate dalla legge al Servizio sanitario nazionale (3).

Non è vero che mancano le risorse economiche

Un espediente molto utilizzato dalle istituzioni è quello della insufficienza dei finanziamenti. È un inganno!

Al riguardo nella sentenza n. 509/2000 la Corte costituzionale ha precisato che, nel bilanciamento fra le risorse finanziarie disponibili e le erogazioni obbligatorie in base alla legge, deve essere salvaguardato «*quel nucleo irridu-*

(1) In questo articolo assumiamo come riferimento esemplificativo gli anziani malati cronici non autosufficienti, le cui indifferibili esigenze sanitarie e socio-sanitarie sono state evidenziate nel documento del 6 luglio 2015 dell'Ordine dei medici di Torino e Provincia, pubblicato sul n. 191, 2015 di questa rivista. Com'è ovvio sono altrettanto indifferibili le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di tutte le persone adulte non autosufficienti per qualsiasi causa.

(2) Per le persone minorenni con patologie e/o disabilità invalidanti e limitatissima o nulla autonomia c'è la necessità di una trattazione specifica.

(3) Ricordiamo ancora una volta che in base all'articolo 23 della Costituzione «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge», e che mai il Parlamento ha approvato norme per attribuire compiti, conferiti al Servizio sanitario nazionale, ai congiunti delle persone malate o con rilevanti carenze della loro salute, comprese quelle non autosufficienti.

cibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto». Analoga la sentenza n. 275/2016 della stessa Corte costituzionale in cui viene precisato che «*il diritto all'istruzione del disabile è consacrato nell'articolo 38 della Costituzione, e spetta al legislatore predisporre gli strumenti idonei alla realizzazione ed attuazione di esso, affinché la sua affermazione non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale. La natura fondamentale del diritto, che è tutelato anche a livello internazionale dall'articolo 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, impone alla discrezionalità del legislatore un limite invalicabile nel "rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati" (sentenza n. 80 del 2010), tra le quali rientra il servizio di trasporto scolastico e di assistenza poiché, per lo studente disabile, esso costituisce una componente essenziale ad assicurare l'effettività del medesimo diritto» (4).*

Documentazione indispensabile

Per l'accesso al Pronto soccorso, salvo i casi di emergenza, è consigliabile preannunciare l'arrivo della persona non autosufficiente consegnando al responsabile o ad un operatore della struttura copia del certificato medico in cui sono descritte le condizioni di salute del soggetto interessato e viene precisato che le sue esigenze sanitarie e socio-sanitarie sono assolutamente indifferibili, segnalando che il giorno e l'ora in cui verrà richiesto l'intervento del

(4) Si vedano anche le sentenze n. 560/2016 del Tar della Lombardia, n. 893/2016 del Tribunale di Ancona e n. 46/2017 del Consiglio di Stato.

Pronto soccorso e precisando che sarà anche presente un adulto non parente e non affine con il compito di testimone.

Il certificato medico deve contenere anche una breve descrizione delle condizioni di salute della persona non autosufficiente e delle terapie in atto con la precisazione che «*in base ai dati sopra riportati risulta che il signor ha esigenze sanitarie e socio-sanitarie assolutamente indifferibili*».

Di fronte alle eventuali affermazioni da parte del personale del Pronto soccorso della loro non competenza, occorre richiedere una dichiarazione scritta in merito, che non può essere redatta, in quanto la legge stabilisce l'obbligatorietà del ricovero delle persone aventi esigenze sanitarie indifferibili.

Prestazioni domiciliari

Per quanto concerne le prestazioni domiciliari esse possono essere decise dal medico di medicina generale della persona non autosufficiente attivando l'Adi, Assistenza domiciliare integrata che comprende anche le prestazioni dei medici specialisti, degli infermieri e, occorrendo, dei riabilitatori.

Se si intende chiedere il rimborso delle spese vive sostenute per l'attuazione delle cure domiciliari, la persona non autosufficiente o chi la rappresenta (5) o ne fa le veci deve indirizzare al Direttore generale dell'Asl di residenza di detta persona una raccomandata A/R in cui allega il certificato medico attestante l'indifferibilità delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e unisce l'elenco delle attività da assicurare per garantire la permanenza a domicilio.

Detto elenco può essere così redatto:

- ore 7,00-8,00 – sveglia, uso del sollevatore per la sistemazione dell'interessato nella carrozzella, igiene personale, vestizione;
- ore 8,00-8,30 – preparazione della prima colazione, imboccamento;
- ore 8,30-10,00 – pausa;

(5) Ricordiamo che nessuno, nemmeno i genitori, i coniugi, i figli, i fratelli e le sorelle rappresentano una persona adulta non autosufficiente. È pertanto necessario richiedere, a seconda delle situazioni, la nomina di un tutore o di un amministratore di sostegno com'è precisato sul sito web www.tutori.it. Si veda anche l'articolo "Rischio della non autosufficienza: le possibili concrete misure di autotutela personale", pubblicato sul n. 191, 2015 di questa rivista.

- ore 10,00-12,00 – passeggiata e acquisto derrate alimentari;
- ore 12,00-14,00 – preparazione della seconda colazione, imboccamento, preparazione per il riposo pomeridiano in poltrona;
- ore 16,00-17,00 – sveglia, sistemazione nella carrozzella;
- ore 17,00-19,00 – semplice vigilanza;
- ore 19,00-21,00 – preparazione della cena e imboccamento;
- ore 22,00 – uso del sollevatore per sistemazione a letto;
- ore 22,00-8,00 – semplice attenzione per eventuali esigenze ed emergenze salvo interventi verso le 2,00 per igiene personale.

Nella raccomandata A/R di cui sopra potrebbe essere precisato che non essendo in grado lo scrivente di assicurare le indispensabili prestazioni sopra elencate, ha l'inderogabile necessità di assumere una persona per almeno ... ore alla settimana il cui costo mensile per 13 mesi è di euro

Tenuto conto che per la necessità del permanente aiuto di una persona (6), la persona non autosufficiente riceve l'indennità di accompagnamento di euro al mese per 12 mesi, lo scrivente chiede al Direttore generale dell'Asl l'erogazione della somma mensile di euro quale condizione tassativa per poter assicurare la permanenza a domicilio 24 ore su 24.

Nell'istanza può anche essere precisato che, nel caso non venga fornito alcun riscontro positivo entro giorni, lo scrivente provvederà a ricoverare la persona non autosufficiente presso il Pronto soccorso dell'ospedale il giorno alle ore, accompagnato da un testimone.

È indispensabile che l'istanza termini con la seguente frase: «*Ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 lo scrivente chiede una risposta scritta e fin d'ora segnala che non accetterà risposte verbali o telefoniche*» (7).

(6) Si osservi che la persona che assume la volontaria responsabilità delle prestazioni domiciliari deve assicurare direttamente o indirettamente le cure e la badanza 24 ore su 24. Nei casi di assenza, anche se motivata ad esempio per l'acquisto delle vivande, se capita qualcosa di grave alla persona non autosufficiente l'accuditore domiciliare può incorrere nel reato di abbandono di incapace.

(7) Occorre – e la questione è della massima importanza – che non vengano mai accettate risposte verbali o telefoniche, in

È consigliabile unire copia della richiesta, includendo i relativi riferimenti dell'istanza indirizzata al Direttore generale dell'Asl, al Difensore civico regionale e all'organizzazione di appartenenza o a quella che opera a tutela delle esigenze e dei diritti delle persone non autosufficienti.

Per quanto concerne i rapporti fra l'Asl, l'Ente gestore delle attività socio-assistenziali e l'accreditatore domiciliare (definizione da noi preferita rispetto a quella di *caregiver*) un testo molto valido è quello sottoscritto dall'Asl To3 e dal Cisap con il figlio della persona malata non autosufficiente per la cura a domicilio

quanto l'operatore del settore pubblico può fare dichiarazioni al Giudice o ad altri che il cittadino non può smentire o correggere non disponendo di alcuna prova. Tutte le volte che ne venga riscontrata l'esigenza è opportuno l'invio al Direttore generale dell'Asl della seguente comunicazione (telegramma, raccomandata A/R, Pec): «A seguito telefonata (incontro) operatore del servizio, lo scrivente conferma la richiesta avanzata il con lettera raccomandata A/R di cui attende risposta scritta».

della paziente, come riportato su questa rivista (8).

Ricorso al Giudice del lavoro

Nel caso di mancata o negativa risposta all'istanza rivolta al Direttore generale dell'Asl per l'ottenimento delle prestazioni domiciliari e del rimborso forfettario delle spese vive sostenute, non c'è altra possibilità del ricorso al Giudice del lavoro. Al riguardo occorre verificare la possibilità di ottenere il patrocinio a carico dello Stato e tener presente la questione della rappresentatività. Infatti, come già rilevato in precedenza, se la persona non autosufficiente non è in grado di auto tutelarsi, occorre richiedere all'Autorità giudiziaria, a seconda delle situazioni, la nomina di un amministratore di sostegno o di un tutore (9).

(8) Il testo è pubblicato sul numero 169, 2010.

(9) Non ci risulta che siano state promulgate sentenze in merito da parte del Giudice del lavoro.

Relazione della Corte dei Conti sul Fondo per le non autosufficienze... (segue dalla pag. 34)

riguardo si fa presente che l'articolo 23 della Costituzione stabilisce che «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge» e che mai il Parlamento ha approvato norme per assegnare ai congiunti delle persone non autosufficienti compiti attribuiti alla Sanità;

2. premesso che l'articolo 32 della Costituzione prevede che «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività» e quindi non deve provvedere solamente alle persone malate, ma anche a quelle non autosufficienti a causa delle gravissime condizioni di disabilità, si ricorda che il diritto degli anziani malati cronici non autosufficienti alle cure sanitarie, comprese quelle ospedaliere gratuite e senza limiti di durata, era stato stabilito dalle legge 641/1955 e 692/1956 a favore di tutti i pensionati del settore pubblico e privato. Inoltre l'articolo 29 della legge 132/1968 imponeva alle Regioni di programmare i posti letto ospedalieri tenendo conto delle esigenze dei malati «*acuti, cronici, convalescenti e lungodegenti*». A sua volta l'articolo 2 della legge 833/1978 stabilisce che il Servizio sanitario nazionale deve assicurare «*la diagno-*

si e la cura degli eventi morbosi quali ne siano le cause, la fenomenologia e la durata» e deve altresì provvedere «*alla tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione*». Inoltre, ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge 833/1978 il Servizio sanitario nazionale deve operare «*senza distinzioni di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del Servizio*» sanitario nazionale.

Dunque, a partire dal 1979, anno di entrata in vigore della citata legge 833/1978, il Servizio sanitario nazionale deve intervenire nei riguardi di tutti i cittadini malati o con gravi carenze della loro salute, siano essi poveri o ricchi, giovani o adulti o anziani, guaribili o inguaribili, autosufficienti o non autosufficienti. Il diritto alle cure è stato confermato dai Lea, come precisato anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 36/2013.

Ciò premesso, chiediamo alla S.V. di intervenire con la massima urgenza per il ritiro della relazione in oggetto, da sostituire con un rapporto conforme alla vigente legislazione.